



POLITECNICO DI MILANO

LA RETTRICE

VISTO il R.D.L. 20.06.1935, n. 1071, recante "Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore";

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.M. 03.11.1999, n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTO il D. Lgs. 10.08.2018, n. 101, "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)", novellato con D. L. n. 139 del 08.10.2021 e successivamente convertito con modificazioni dalla L. n. 178 del 23.11.2021;

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo;

VISTO il Regolamento della carriera degli studenti del Politecnico di Milano, in particolare Capo VII - Sanzioni disciplinari a carico degli studenti;

VISTA la Carta dei diritti e dei doveri degli Studenti universitari del Politecnico di Milano;

VISTO il Codice etico e di comportamento del Politecnico di Milano;

VISTO il D.R. 9233 del 23.12.2020 con cui è stato parzialmente modificato il Regolamento di funzionamento della Commissione di disciplina studenti;

VISTE le deliberazioni adottate dal Senato accademico nelle sedute del 22 settembre 2025 e del 20 ottobre 2025 e dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 27 ottobre 2025 in ordine all'approvazione delle modifiche al Regolamento di funzionamento della Commissione di disciplina studenti;

RAVVISATA la necessità di provvedere;

DECRETA

Art.1

- 1) Per tutte le motivazioni citate in premessa, il Regolamento di funzionamento della Commissione di disciplina studenti, emanato con D.R. n. 7287 del 09.10.2019, e parzialmente modificato dal D.R. rep. n. 9233 del 23.12.2020, è ulteriormente modificato come risulta dal testo parte integrante del presente provvedimento.

Regolamento di funzionamento della Commissione di disciplina studenti

Sommario

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione	3
Art. 2 - Sanzioni disciplinari.....	3
Art. 3 - Copiatura durante le prove d'esame	4
FASE PRE-ISTRUTTORIA	4
Art. 4 - Segnalazione informale.....	4
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI IN CASO DI INFRAZIONI DI MINORE GRAVITA' PUNIBILI CON LA SANZIONE DISCIPLINARE DELL'AMMONIZIONE	5
Art. 5 - Procedimento disciplinare in caso di infrazioni di minore gravità	5
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE IN CASO DI INFRAZIONI PER LE QUALI È PREVISTA L'IRROGAZIONE DI SANZIONI SUPERIORI ALL'AMMONIZIONE.....	6
Art. 6 - Commissione di disciplina studenti.....	6
Art. 7 - Procedimento disciplinare per infrazioni più gravi	6
Art. 8 - Risarcimento dei danni	7
Art. 9 - Provvedimenti cautelari.....	7
Art. 10 - Sospensione dei termini.....	7
Art. 11 - Tutela della riservatezza dell'interessato	7
Art. 12 - Entrata in vigore del Regolamento - Norme transitorie	8

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

- 1) Il presente Regolamento disciplina il procedimento disciplinare e le sanzioni applicabili agli studenti del Politecnico di Milano
- 2) Costituisce illecito disciplinare qualsiasi azione o omissione commessa dagli studenti del Politecnico di Milano in violazione della normativa vigente, ivi comprese le violazioni del Codice etico e di comportamento di Ateneo.
- 3) Costituiscono illeciti disciplinari anche le condotte poste in essere al di fuori delle sedi universitarie, purché connesse allo *status* di studente, ove siano lesive della dignità, dell'immagine e dell'onore e dei principi del Politecnico di Milano e dell'istituzione universitaria nel suo complesso, senza pregiudizio delle altre eventuali sanzioni di legge applicabili. Costituisce, inoltre, illecito disciplinare, sanzionabile ai sensi del presente Regolamento, qualsiasi comportamento posto in essere durante le prove d'esame, altre prove di verifica, compresa la prova finale, che risulti in contrasto con le disposizioni previste per il corretto e leale svolgimento delle stesse, ivi inclusa la copiatura.
- 4) Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti del Politecnico di Milano, nonché a coloro che, ancorché non formalmente iscritti:
 - a) frequentano corsi di qualsiasi natura erogati dal Politecnico di Milano (es: studenti in mobilità, studenti in scambio, visiting Phd, studenti iscritti a corsi singoli, etc.);
 - b) commettono illeciti in occasione della presentazione della domanda di immatricolazione o di qualsiasi altra domanda presentata all'Ateneo;
 - c) sono ospiti delle residenze di Ateneo, fatto salvo tutto quanto previsto dal Regolamento per le residenze.

Art. 2 - Sanzioni disciplinari

- 1) Il potere disciplinare spetta alla Rettrice/al Rettore che lo esercita secondo le procedure previste dal presente Regolamento.
- 2) Le sanzioni che possono essere irrogate in proporzione alla gravità dell'illecito disciplinare sono:
 - a) l'ammonizione;
 - b) l'interdizione temporanea da uno o più corsi;
 - c) la sospensione temporanea da una o più prove di esame o altra forma di verifica (ivi compresa la prova finale);
 - d) la sospensione/revoca dei benefici economici e/o servizi erogati (o che potranno essere erogati);
 - e) la sospensione temporanea dall'Ateneo, comprensiva di tutti gli atti di carriera, esami ed attività didattiche;
 - f) l'espulsione dal corso di dottorato di ricerca e/o di specializzazione, dal master, dai corsi di perfezionamento, dai corsi di formazione continua;
 - g) la non accettazione della domanda o delle domande di immatricolazione/ammissione al Politecnico di Milano o di altra domanda presentata dallo studente (es. domanda di ammissione a corsi singoli, domanda di equipollenza del titolo etc) con eventuale esclusione temporanea della possibilità di ripresentare la stessa domanda per un periodo fino a 2 anni.
- 2) La Commissione, in sostituzione alle sanzioni di cui alle lettere che precedono, e tenuto conto delle circostanze del caso concreto, può assegnare lo studente allo svolgimento di attività socialmente utili a favore dell'Ateneo. Nel caso in cui tali attività non vengano svolte, siano interrotte senza giustificato motivo, ovvero risultino eseguite in maniera non soddisfacente, la

sanzione inflitta in sostituzione sarà automaticamente ripristinata e resa esecutiva, senza necessità di ulteriore istruttoria o procedimento disciplinare.

- 3) Le sanzioni dovranno essere proporzionate alla gravità dei fatti contestati ed accertati. In tale processo valutativo, si potrà tenere conto dell'eventuale recidiva rispetto ad altri illeciti precedentemente contestati (anche se di diversa natura e gravità), dell'elemento soggettivo (dolo, colpa grave, colpa lieve) e del rifiuto dello studente di prestare le attività socialmente utili di cui al comma che precede.
- 4) Le sanzioni sono erogate con provvedimento rettorale e comunicate all'interessato, nonché alle strutture competenti di Ateneo ai fini della loro esecuzione. In caso di sanzioni irrogate a studenti in mobilità, in scambio o a Visiting Phd l'irrogazione della sanzione è comunicata anche all'Ateneo di provenienza.
- 5) Le sanzioni sono comunicate allo studente con qualsiasi mezzo idoneo a dimostrarne la ricezione o al recapito indicato dallo stesso nel corso del procedimento disciplinare. I provvedimenti disciplinari sono registrati nel fascicolo dello studente e conseguentemente nel foglio di congedo.

Art. 3 - Copiatura durante le prove d'esame

- 1) Durante le prove di esame o altra forma di verifica (ivi compresa la prova finale), è fatto assoluto divieto di copiare, utilizzare strumenti non autorizzati, comunicare con altri candidati e/o altri soggetti e/o adottare qualsiasi comportamento fraudolento o comunque contrario alle disposizioni vigenti finalizzate a garantire il corretto e leale svolgimento delle prove.
- 2) Nel caso di condotte poste in essere in violazione del comma 1, fermo restando l'annullamento della prova, il docente, nei casi di particolare gravità, potrà procedere anche alla segnalazione dei fatti ai sensi degli articoli che seguono ai fini dell'avvio di un procedimento disciplinare.

FASE PRE-ISTRUTTORIA

Art. 4 - Segnalazione informale

- 1) Chiunque venga a conoscenza della commissione di fatti che possano costituire illecito disciplinare deve darne immediata comunicazione ai seguenti soggetti:
 - a) al **Preside della Scuola** quanto agli studenti iscritti ai corsi di laurea, corsi di laurea magistrale e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, ivi compresi gli studenti in mobilità;
 - b) al **Prorettore di Polo** quanto agli studenti iscritti ai corsi erogati presso i Poli territoriali;
 - c) al **Direttore della Scuola di Dottorato** quanto agli studenti dei corsi dottorato di ricerca, ivi compresi i Visiting Phd;
 - d) al **Direttore della Scuola di Specializzazione** quanto agli studenti iscritti alla Scuola;
 - e) al **Direttore di Dipartimento** (cui afferisce il corso) e/o al **Direttore del corso** nel caso di studenti iscritti ai Master, ai corsi di perfezionamento o ai corsi di formazione continua;
 - f) al **Direttore della Residenza** nei casi di violazioni commesse dagli ospiti delle residenze del Politecnico di Milano;
 - g) al **Dirigente dell'Area Didattica** in caso di illeciti commessi durante la procedura di immatricolazione/ammissione e in tutti gli altri casi.
- 2) La segnalazione può essere sempre fatta anche al **Difensore degli studenti** e/o al **Rettore/alla Rettrice** che potranno coinvolgere, ove lo ritengano opportuno, i soggetti di cui al comma che precede.
- 3) Nel caso in cui la segnalazione abbia per oggetto discriminazioni, mobbing, molestie, molestie sessuali, morali e/o psicologiche, si applicano anche le disposizioni del Codice per la tutela della dignità della persona del Politecnico di Milano.

- 4) La segnalazione informale dovrà contenere la descrizione dei fatti ed essere completa di tutti gli elementi a conoscenza del segnalante.
- 5) Il destinatario della segnalazione ha l'obbligo di avviare una prima istruttoria (pre-istruttoria), nel rispetto della dignità e della riservatezza delle persone coinvolte.
- 6) Qualora a seguito della pre-istruttoria la segnalazione dovesse risultare irricevibile oppure palesemente infondata, colui che ha ricevuto la segnalazione ne dà comunicazione scritta al segnalante.
- 7) Qualora, invece, a seguito della pre-istruttoria emerga che la segnalazione è fondata, i destinatari delle segnalazioni valutano se la mancanza può essere potenzialmente ascritta a infrazioni disciplinari di minore gravità punibili con la sanzione dell'ammonizione. In tal caso, il procedimento disciplinare può essere svolto in forma semplificata ai sensi del successivo art. 5. In tutti gli altri casi, i destinatari delle segnalazioni trasmettono una segnalazione scritta formale al Rettore/alla Rettrice corredata da una relazione sull'istruttoria compiuta ai sensi dell'art. 6 che segue.

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI IN CASO DI INFRAZIONI DI MINORE GRAVITA' PUNIBILI CON LA SANZIONE DISCIPLINARE DELL'AMMONIZIONE

Art. 5 - Procedimento disciplinare in caso di infrazioni di minore gravità

- 1) I soggetti che ricevono la segnalazione, qualora a seguito della pre istruttoria ritengano che gli illeciti siano potenzialmente sanzionabili con la sanzione dell'ammonizione, possono decidere se:
 - a. procedere alla segnalazione formale dei fatti al Rettore/alla Rettrice ai sensi dell'art. 6 che segue;
 - b. avviare direttamente il procedimento disciplinare contestando l'addebito allo studente in forma scritta tramite PEC, consegna a mano o tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno, ovvero con ogni altro mezzo idoneo a dimostrarne la ricezione.
- 2) Il provvedimento di contestazione dell'addebito indirizzato allo studente deve contenere:
 - a) la chiara e precisa descrizione dei fatti oggetto di contestazione;
 - b) l'informazione che può chiedere di essere sentito a propria discolpa, nonché presentare memorie difensive ed eventuali documenti, entro il termine indicato nella comunicazione;
 - c) l'indicazione della data dell'audizione- rispettando un preavviso di almeno 10 giorni, - precisando che lo studente potrà farsi assistere da persona di propria fiducia.
 - d) la richiesta di indicare un recapito presso il quale lo studente intende ricevere tutti gli atti e le comunicazioni relative al procedimento disciplinare. In assenza di specifica indicazione, ogni comunicazione si intende validamente effettuata presso il recapito risultante dai servizi online dell'Ateneo al momento dell'avvio del procedimento. L'invio di atti e comunicazioni al recapito eletto o comunque risultante dai servizi online di Ateneo comporta presunzione di conoscenza da parte del destinatario, fatta salva la prova contraria da parte dello stesso.
- 3) Lo studente che abbia chiesto di essere convocato è tenuto a presentarsi puntualmente, a pena di decadenza dal diritto di essere sentito.
- 4) Ove i fatti risultino accertati, il soggetto destinatario della segnalazione trasmette al Rettore/alla Rettrice gli atti, unitamente ad una relazione scritta nella quale vengono ricostruiti i fatti, e propone l'adozione della sanzione dell'ammonizione.
- 5) Nel caso in cui i fatti accertati risultino di gravità tale da ritenere opportuna l'irrogazione di una sanzione superiore all'ammonizione, verrà trasmessa segnalazione formale al Rettore/alla Rettrice secondo quanto previsto all'art. 4 comma 6.
- 6) Il procedimento deve concludersi entro 60 giorni dalla data di avvio del procedimento ai sensi del comma 1 del presente articolo.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE IN CASO DI INFRAZIONI PER LE QUALI È PREVISTA L'IRROGAZIONE DI SANZIONI SUPERIORI ALL'AMMONIZIONE

Art. 6 - Commissione di disciplina studenti

- 1) I soggetti che ricevono la segnalazione, qualora a seguito della pre istruttoria ritengano che gli illeciti siano potenzialmente sanzionabili con una sanzione superiore all'ammonizione, procedono tempestivamente alla segnalazione formale dei fatti al Rettore/alla Rettrice, corredata da una relazione sull'istruttoria compiuta. La Rettrice/il Rettore sulla base della segnalazione formale ricevuta e di un eventuale approfondimento di istruttoria, decide se archiviare il procedimento oppure avviare il procedimento disciplinare con la comunicazione scritta dei fatti al Presidente della Commissione di disciplina studenti.
- 2) La Commissione di disciplina studenti è composta:
 - a. da due componenti effettivi e da due componenti supplenti scelti tra i professori di I e II fascia del Politecnico di Milano, nominati dal Rettore/dalla Rettrice su proposta del Senato accademico;
 - b. dal Presidente del Consiglio degli Studenti.
- 3) I componenti supplenti intervengono alle sedute in caso di assenza, impedimento, astensione per incompatibilità dei componenti effettivi. Il Presidente del Consiglio degli Studenti, in caso di assenza, impedimento, astensione per incompatibilità è sostituito di diritto dal Vice Presidente del Consiglio stesso. Nel periodo che intercorre fra la cessazione del mandato del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio degli Studenti e il rinnovo degli stessi mandati, le funzioni e i compiti di cui al presente Regolamento sono esercitati dal Decano del Consiglio degli Studenti. Le funzioni di Segretario sono assunte da una unità appartenente al personale tecnico-amministrativo, nominata dal Rettore/dalla Rettrice.
- 4) Quanto alla componente docente, il mandato della Commissione di disciplina è di tre anni e i componenti effettivi possono essere rinnovati nella carica solo una volta.

Art. 7 - Procedimento disciplinare per infrazioni più gravi

- 1) L'illecito disciplinare deve essere formalmente contestato allo studente tramite PEC, o tramite consegna a mano o raccomandata postale con ricevuta di ritorno, ovvero con ogni altro mezzo idoneo a dimostrarne la ricezione.
- 2) Il provvedimento di contestazione dell'addebito deve contenere:
 - a) la chiara e precisa descrizione dei fatti oggetto di contestazione;
 - b) l'informazione che può chiedere di essere sentito a propria discolpa, nonché presentare memorie difensive ed eventuali documenti, entro il termine indicato nella comunicazione;
 - c) l'indicazione della data dell'audizione- rispettando un preavviso di almeno 10 giorni, - precisando che lo studente potrà farsi assistere da persona di propria fiducia;
 - d) la richiesta di indicare un recapito presso il quale lo studente intende ricevere tutti gli atti e le comunicazioni relative al procedimento disciplinare. In assenza di specifica indicazione, ogni comunicazione si intende validamente effettuata presso il recapito risultante dai servizi online dell'Ateneo al momento dell'avvio del procedimento. L'invio di atti e comunicazioni al recapito eletto o comunque risultante dai servizi online di Ateneo comporta presunzione di conoscenza da parte del destinatario, fatta salva la prova contraria da parte dello stesso.
- 3) Lo studente che abbia richiesto di essere ascoltato è tenuto a presentarsi puntualmente, a pena di decadenza dal diritto di essere sentito.

- 4) Nell'espletamento dell'incarico, la Commissione di disciplina studenti può acquisire documenti, sentire testimoni, acquisire il parere di esperti dalla stessa incaricati, compiere qualunque altra attività che ritenga necessaria.
- 5) I componenti della Commissione di disciplina studenti sono tenuti al mantenimento della riservatezza dei fatti dei quali sono venuti a conoscenza. L'istruttoria deve svolgersi nel rispetto della dignità dei soggetti coinvolti.
- 6) Alla conclusione del procedimento, che deve avvenire entro 60 giorni dalla data di ricevimento della segnalazione formale da parte del Presidente, la Commissione di disciplina studenti trasmette al Rettore/alla Rettrice gli atti, unitamente ad una relazione scritta nella quale vengono ricostruiti i fatti, e formula una proposta di adozione di uno specifico provvedimento disciplinare oppure una proposta di archiviazione.

Art. 8 - Risarcimento dei danni

- 1) Fermo restando quanto previsto nei precedenti articoli lo studente è tenuto a risarcire integralmente tutti i danni - anche cagionati a terzi - derivanti da comportamenti illeciti.
- 2) L'ammontare dei danni potrà essere accertato attraverso il procedimento disciplinare, al termine del quale verrà pertanto determinato l'importo esatto che lo studente è obbligato a corrispondere a titolo di risarcimento, fermo restando il diritto del Politecnico di far valere i propri diritti in sede giudiziale.
- 3) Gli studenti che non adempiano regolarmente al pagamento degli importi di cui al presente articolo, saranno sottoposti al blocco della laurea. Per ottenere lo sblocco, lo studente è tenuto alla regolarizzazione della sua posizione con il pagamento del debito entro le scadenze previste per l'iscrizione all'appello di laurea.

Art. 9 - Provvedimenti cautelari

- 1) Nelle more della definizione del procedimento disciplinare, il Rettore/la Rettrice, in casi di particolare gravità, può sospendere in via cautelare lo studente determinando la misura dell'interdizione. L'eventuale periodo di sospensione cautelare sarà computato nella sanzione definitiva.

Art. 10 - Sospensione dei termini

- 1) Tutti i termini previsti dal presente Regolamento, ivi compreso il termine di conclusione del procedimento disciplinare, sono sospesi durante i periodi di chiusura dell'Ateneo.

Art. 11 - Tutela della riservatezza dell'interessato

- 1) Allo scopo di tutelare la riservatezza dell'interessato, tutte le comunicazioni relative al procedimento devono essere registrate nel protocollo riservato.
- 2) Fermi i diritti dell'interessato ad accedere in qualsiasi momento agli atti del procedimento che lo riguardano, i soggetti cui compete l'esercizio della potestà disciplinare, nonché gli uffici amministrativi che operano a loro supporto, sono tenuti a mantenere il più stretto riserbo sul contenuto degli atti ai quali hanno partecipato o dei quali sono venuti comunque a conoscenza.



Art. 12 - Entrata in vigore del Regolamento – Norme transitorie

- 1) Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore/della Rettrice ed entra in vigore il 1° gennaio 2026 ed è pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo.
- 2) Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano ai procedimenti disciplinari avviati successivamente alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso.

LA RETTRICE

Prof.ssa Donatella Sciuto

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale.